



COMUNE DI SOLEMINIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A VARIO TITOLO

APPROVATO - CC. N. 29 DEL 12.11.2014

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Natura degli interventi

Art. 3 Finalità dei benefici

Art. 4 Aree di intervento

Art. 5 Destinatari dei benefici

Art. 6 Domanda di ammissione ai contributi ordinari

Art. 7 Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari

Art. 8 Contributi straordinari

Art. 9 Le sovvenzioni

Art. 10 Criteri generali di valutazione

Art. 11 Misura dei contributi

Art. 12 Rendiconto

Art. 13 Contributi indiretti

Art. 14 Proloco

Art. 15 Istituzione albo

Art. 16 Struttura dell'albo

Art. 17 Disposizioni finali

Art. 18 Esclusione di responsabilità

Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Soleminis, di sovvenzioni e contributi a persone o enti pubblici e privati. Disciplina, altresì, l'istituzione dell'Albo delle associazioni e le modalità per la sua tenuta.

Art. 2- Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- **sovvenzioni**, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, e che dunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e preveda la partecipazione da parte dell'Ente in veste di co-promotore.
- **contributi**, allorquando gli interventi sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con tre modalità:

- a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività dell'associazione, se ricompreso nella programmazione annuale;
- b) contributo straordinario finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività nel corso della stessa annualità;
- c) contributo indiretto ossia agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature, delle strutture e dei locali comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati.

2. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi);
- b) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
- c) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- d) la gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione dell'impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc....), se per gli stessi si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Art. 3- Finalità dei benefici

1. Il Comune concede i suddetti contributi o sovvenzioni con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 4.

2. I benefici sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune di Soleminis;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche.

Art. 4- Aree di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere, di integrazione sociale e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- m) iniziative di protezione civile;
- n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 5 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati costituiti in associazioni non riconosciute o comitati, che operino senza fini di lucro nel territorio comunale e svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune di Soleminis.

2. I destinatari, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa;
- c) avere la sede legale nel Comune di Soleminis.

I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano la sede legale nel Comune di Soleminis potranno essere ammessi a godere degli stessi benefici con apposita delibera di Giunta, qualora l'Amministrazione ritenga la loro attività meritevole di sostegno sulla base dei precedenti artt. 3 e 4 e sempre che essa si svolga sul territorio comunale.

In ogni caso, la precedenza verrà accordata a coloro che hanno la sede legale nel territorio comunale, entro i limiti delle risorse stanziare.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 13 e segg. del presente Regolamento.

Art. 6 - Domanda di ammissione ai contributi ordinari

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione il termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo ordinario al Comune per le iniziative della programmazione annuale ricorrente.

2. Con la stessa deliberazione sono definiti gli eventi della programmazione annuale e il riparto dei contributi concedibili per settore d'intervento, nonché i criteri e gli indirizzi in base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i benefici, sulla base delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio approvato. Sulla base di tali criteri ed indirizzi, il Responsabile di Settore procederà alla relativa diffusione mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con indicazione delle risorse previste e del termine di presentazione della domanda.

3. Le domande devono essere presentate entro la data determinata dalla Giunta Comunale (farà fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'ente). Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte.

4. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

5. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze e la programmazione degli interventi, per adeguarli a eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie o a causa di eventi imprevedibili.

6. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
- e) dalle generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;
- f) dalle generalità del legale rappresentante dell'ente, associazione, ecc.;
- g) dall'indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, dagli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
- h) dall'espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- i) dalla dichiarazione che l'ente o associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.

7. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

8. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 7 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari

1. Le richieste ricevute sono assegnate al settore competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.
2. Ultimata l'istruttoria, sarà presentata alla Giunta la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti. Nella proposta di delibera dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione. Inoltre, il responsabile del settore competente esprime il proprio parere tecnico ed il responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria.
4. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di delibera, decide, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio e sulla base degli indirizzi precedentemente formulati, la misura del contributo da concedersi ad ogni richiedente ammesso a contribuzione;
5. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
6. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.
7. La Giunta può concedere i contributi previsti dal presente articolo derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o al verificarsi di situazioni imprevedibili.

Art. 8 - Contributi straordinari

1. Le domande per contributi straordinari, finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività nell'anno, che rientrano nelle aree di intervento di cui all'art. 4, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
2. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale, con apposita deliberazione e con le modalità previste dall'art. precedente.
3. Anche per questo tipo di contributi la domanda dovrà essere presentata con le modalità previste per i contributi ordinari, allegando inoltre il programma complessivo dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima.
4. La Giunta può concedere i contributi derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o al verificarsi di situazioni imprevedibili.

Art. 9 – Le sovvenzioni

1. Nel caso in cui l'Ente si faccia carico interamente, quale co-promotore, dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, la sovvenzione verrà disposta con delibera di Giunta previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
2. Per concorrere all'erogazione delle sovvenzioni, i soggetti pubblici e privati, alla data di chiusura del bando/avviso pubblico, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - devono operare nei settori indicati nell'art.4;
 - devono avere sede legale nel territorio comunale, per attività che si svolgano sul territorio comunale;
 - qualora non abbiano sede legale nel territorio comunale, l'attività eventualmente sovvenzionata deve svolgersi sul territorio comunale;

- devono essere costituiti da almeno 6 mesi;
 - devono avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - devono possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
 - devono essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.
3. Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità negli ambiti dell'art. 4.

Art. 10- Criteri generali di valutazione

1. I contributi e le sovvenzioni di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 4, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.
2. L'Amministrazione si riserva di inserire nei bandi e negli avvisi criteri ulteriori.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

Art. 11 - Misura dei contributi

L'erogazione dei benefici viene disposta con un acconto del 50% ed il saldo entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, dietro presentazione dei documenti giustificativi delle spese.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, che manifestazioni ed iniziative richiedono, né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 12- Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione di cui al precedente art. 11 entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 13 – Contributi indiretti

1. Rientrano in questo tipo di contributi le concessioni gratuite o comunque le agevolazioni nell'uso di strutture e locali comunali, attribuite in conformità e con le modalità previste dal "Regolamento disciplinante la concessione in uso di locali e strutture fisse di proprietà del Comune", cui si rimanda.
2. Sono da ricomprendere in questa voce anche i "patrocini" senza concessioni di denaro, al cui Regolamento si rimanda.

Art. 14 – Proloco

1. La Giunta comunale riconosce il forte legame tra la Proloco e il Comune di Soleminis, dovuto non solo alla presenza di due rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione ed un

rappresentante nel Collegio dei Probiviri, ma anche alla costante attività di confronto, collaborazione e condivisione nella realizzazione delle attività a favore della collettività.

2. Per tale motivo, in occasione di eventi imprevedibili la Giunta si riserva di concedere i contributi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, purché le attività proposte siano valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, strettamente correlate con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, e preventivamente concordate con essa.

Art. 15 - Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi e sovvenzioni, anche nella forma del contributo indiretto.

La disciplina specifica per l'istituzione e la tenuta dell'albo è demandata alla Giunta comunale.

2. L'albo è tenuto con sistema informatico ed è aggiornato, a cura del Responsabile del settore Affari Generali, entro il 30 aprile di ogni esercizio finanziario, annotandovi tutte le provvidenze erogate nell'esercizio finanziario precedente

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2 del D.P.R. 118/2000, l'albo è pubblicato sul sito internet del Comune di Soleminis.

Art. 16 - Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

Art. 18 - Esclusione di responsabilità

L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in merito ai regolamenti comunali. Per quanto non espressamente previsto si demanda al Codice Civile.